

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel comune di Parma, la società cooperativa denominata “**OLTREFOOD Società Cooperativa**”, abbreviabile in “**OLTREFOOD s.c.**”. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI e VALORI DI RIFERIMENTO

La Cooperativa affonda le sue radici negli ideali dei movimenti democratici e antifascisti; nelle lotte per l'affermazione dei principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, per la promozione dei diritti umani, la valorizzazione delle differenze e contro ogni discriminazione.

La Cooperativa si richiama ai valori espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; nella Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947; nella Dichiarazione di Identità Cooperativa approvata dal Congresso del Centenario dell'Alleanza Cooperativa Internazionale il 20-22 settembre 1995; nelle Dieci Colonne dell'Economia Solidale approvate dall'Assemblea del Convegno Nazionale GAS-DES del 25-26 giugno 2011.

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti interni, valgono le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative. Ai sensi dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 4

SCOPO

La cooperativa si pone come obiettivo quello di favorire la crescita e lo sviluppo della comunità di riferimento attuando con i soci operatori uno scambio mutualistico plurimo, distinto tra la categoria dei “**soci lavoratori**” e la categoria dei “**soci consumatori**”.

Lo scopo che i “soci lavoratori” intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i “soci lavoratori”, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei “soci lavoratori” sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n°142.

Lo scopo che i “soci consumatori” si prefiggono è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,

l'acquisto di prodotti e servizi alle migliori condizioni di qualità ed economicità.

Sul fronte dello scambio intrattenuto con i “soci consumatori”, la Cooperativa si propone di perseguire e conseguire i seguenti scopi e vantaggi:

- a) distribuire prodotti alimentari, provenienti in prevalenza da agricoltura biologica, ed altri beni di consumo di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
- b) tutelare il diritto alla salute e ad una informazione libera e trasparente, in particolare in materia di alimentazione e consumo;
- c) promuovere la formazione e l'autoformazione delle persone, l'aggregazione intergenerazionale, l'educazione alla pace, alle diversità culturali e di genere;
- d) sostenere filiere di produzione rispettose della dignità e della salute dei lavoratori e a salvaguardia dell'ambiente naturale;
- e) promuovere la coesione sociale, favorire l'inclusione delle persone economicamente svantaggiate e assicurare a tutti i soci la piena accessibilità al cibo di qualità;
- f) sviluppare rapporti diretti tra produttori e consumatori basati sulla fiducia e il sostegno reciproco;
- g) sostenere progetti innovativi nel campo della produzione e della distribuzione, anche attraverso forme di compartecipazione attiva e condivisione del rischio;
- h) favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale, attraverso la promozione di reti locali, nazionali e internazionali e il sostegno a progetti di altre esperienze ispirate agli stessi principi;
- i) contribuire alla salvaguardia dell'ambiente anche tramite la promozione della riduzione dei rifiuti e degli sprechi, il risparmio energetico, l'incentivazione del riuso e del riciclo dei beni durevoli e l'utilizzo di sistemi di logistica coordinata.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, condivide e promuove i principi dell'autogestione, della solidarietà, della partecipazione, del mutualismo. Stimola forme di autotutela e di elevazione socio-culturale dei soci e incentiva la riflessione collettiva sui temi del consumo critico e dell'economia solidale.

La cooperativa assume altresì il principio di parità di genere; adotta le misure necessarie a garantire una piena partecipazione di ogni individuo ad ogni livello decisionale e una equa rappresentanza di genere negli organi sociali e nelle altre articolazioni partecipative.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con consumatori terzi non soci nonché avvalersi delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile la gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo. Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio d'amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.5

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1. acquisto, privilegiando il rapporto diretto coi produttori, di generi di consumo, merci, servizi, prodotti ed articoli di qualsiasi natura, finalizzato alla vendita ai soci, con possibilità di vendita a terzi disciplinata da apposito regolamento;

2. produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di cui al punto precedente nonché la successiva distribuzione ai consumatori, soci e non soci, dei generi di consumo, alimentari e non, delle merci, degli articoli all'uso acquistati o prodotti o manipolati o trasformati;
3. programmazione delle produzioni, co-produzione, prefinanziamento e condivisione dei rischi con i produttori dei generi commercializzati;
4. organizzazione e gestione di punti vendita, fissi o ambulanti, magazzini, laboratori e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo di cui sopra;
5. gestione di punti ristoro, bar, ristoranti, mense, chioschi, con somministrazione di pasti e bevande, anche alcoliche;
6. promozione e realizzazione di iniziative che favoriscano la tutela, l'informazione, l'educazione dei soci e dei consumatori e la qualificazione consapevole dei consumi, nonché il sostegno di iniziative sociali utili alle comunità locali e all'associazionismo esistente nell'ambito del territorio in cui la Cooperativa ha i propri interessi.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 11 del D. Lgs. 1/09/93 n° 385 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;
- e) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- f) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- g) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- h) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
- i) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art.4 della legge 31.01.1992, n.59;
- j) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art.5 delle Legge n.59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa;
- k) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.
- l) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

Possono appartenere alla categoria dei “soci lavoratori” tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Il “socio lavoratore”, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 4, del presente statuto.

Non possono essere “soci lavoratori” coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

È inoltre fatto divieto ai “soci lavoratori” di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Possono appartenere alla categoria dei “soci consumatori” tutti gli utenti dei beni o dei servizi offerti dalla cooperativa, siano essi persone fisiche aventi la capacità di agire, nonché associazioni, società o enti comunque costituiti, i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Non possono essere “soci consumatori” coloro che, esercitando in proprio attività identiche od affini a quelle della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Parte delle attività necessarie al funzionamento della Cooperativa possono essere svolte in modalità di autogestione, ovvero grazie alla partecipazione dei “soci consumatori” a tutte le fasi di gestione dell'emporio e della Cooperativa medesima, secondo quanto stabilito in apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 29. Primo comma punto 6).

A tal fine e salvo particolare esonero per età, salute o altro motivo, il “socio consumatore” aderisce al patto sociale di autogestione e mette a disposizione della Cooperativa, a titolo gratuito, una quota predeterminata del proprio tempo di vita per l'esecuzione di un'attività liberamente scelta e finalizzata alla gestione della Cooperativa. Si precisa che il “socio lavoratore” non può essere contestualmente “socio consumatore”.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una **categoria speciale** in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nella Cooperativa, secondo il disposto di cui all'art. 2527 del codice civile. I criteri seguiti per l'ammissione del socio speciale, nonché diritti ed obblighi, saranno definiti da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 29, primo comma, punto 6).

ART. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Qualora la richiesta di ammissione sia relativa alla categoria dei "soci lavoratori" dovrà inoltre essere indicata l'effettiva attività di lavoro, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, le specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione.

Qualora la domanda venga presentata da persona giuridica, dovrà inoltre contenere, in allegato, copia dello statuto vigente e copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno alla Cooperativa.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, disponendo l'assegnazione alla categoria ordinaria dei "soci lavoratori" o dei "soci consumatori", ovvero a quella dei soci speciali prevista all'art. 6, ultimo comma, del presente statuto.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il

socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 9 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
- b) al versamento del relativo sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci cooperatori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) i soci iscritti nella categoria dei "soci lavoratori" mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta e contribuiscono all'attività della cooperativa a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;
- e) i soci iscritti nella categoria dei "soci consumatori" sono tenuti al rispetto del patto sociale di autogestione di cui al precedente art. 6.

ART. 10 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento in caso di enti o persone giuridiche.

ART.12 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il "socio lavoratore" il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART. 13 ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel versamento del capitale sociale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. il socio, senza essere autorizzato dal consiglio d'amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. i soci iscritti nella categoria dei "soci lavoratori" possono inoltre essere esclusi qualora:
 - a) il rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - b) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
 - c) il rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma non subordinata sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
 - d) abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro non subordinato;
 - e) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa ovvero per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - f) il socio, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto sociale;
 - g) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge.
6. venga dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o in caso di scioglimento di persone giuridiche;
7. venga condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

8. il socio, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della cooperativa, l'immagine pubblica. Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale di cui al precedente art. 6, ultimo comma, che non abbia rispettato i doveri inerenti l'inserimento o la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 14

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'articolo 44 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle a essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 26 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, cod. civ. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni. I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15. Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Per i soci iscritti nella categoria dei "soci lavoratori", il trattamento economico e normativo degli stessi è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19

NORME APPLICABILI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 23, lett. b), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25 (venticinque) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati

quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 20

EMISSIONE DEI TITOLI – DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto indipendentemente dal numero di azioni possedute.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 28 ss. del presente Statuto.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di

scioglimento della Cooperativa; tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

ART. 21

REMUNERAZIONE – DIRITTI PATRIMONIALI

La deliberazione di emissione, di cui al precedente art. 20, può attribuire alle azioni dei soci finanziatori privilegi relativi alla distribuzione degli utili.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il capitale dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quello dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

ART. 22

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 20, comma 1, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della legge 59/1992.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione

delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 23

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c);
- e) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti art. 9, 1° comma, lett. b) e art. 20, comma 2;
- f) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 26, primo comma punto a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- g) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- h) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve, ad eccezione di quelle previste dalla precedente lettera e), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

ART. 24

RISTORNO

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

- per gli appartenenti alla categoria dei “soci lavoratori” la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali;
- per gli appartenenti alla categoria dei “soci consumatori” il valore e la tipologia dei beni e servizi acquistati, in termini, genericamente, di “minor prezzo” o di restituzione di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al successivo art. 26 primo comma lettere a), b) e d).

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;

- b) mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;
 - c) mediante emissione e distribuzione gratuita degli strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV
- La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuibilità dei ristorni.

ART. 25

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

ART. 26

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- e) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- f) un'eventuale quota destinata ai soci operatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24;
- g) la restante parte a riserva straordinaria indivisibile di cui alla lettera g) dell'articolo 23 del presente statuto.

Per i nuovi soci operatori e finanziatori, le spettanze relative alle voci e), c), ed d) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

La ripartizione di ristorni ai soci operatori, ai sensi del precedente articolo 24, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed d).

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 27

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;

SEZIONE I – ASSEMBLEA

ART. 28

CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione deve essere affisso nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza e deve essere comunicato ai soci nello stesso termine con lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, cod. civ.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.

ART. 29

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- 2) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 35 del presente statuto, e procede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 20, penultimo comma, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al medesimo art. 20 e alla relativa delibera di emissione;

- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e fissa i compensi spettanti al collegio sindacale;
- 4) conferisce, su proposta del collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 41 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 5) delibera sulla revoca degli amministratori, dei sindaci e dell'incaricato della revisione legale dei conti, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;
- 6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 7) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi e il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
- 9) delibera, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui al punto 8) del presente articolo, forme d'apporto, anche economico, da parte dei "soci lavoratori" ai fini della soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie nonché, delibera, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- 11) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;
- 12) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 13) delibera l'ammontare minimo del capitale che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;
- 14) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione.

ART. 30

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 31

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi

diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento della società e per la modifica dello statuto, è necessaria tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 32

INTERVENTO – VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta giorni o nel libro dei soci finanziatori da almeno due giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 20.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di due soci. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372, cod. civ.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.

ART. 33

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 34

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 35

NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di consiglieri, compreso fra tre e quindici, eletti dall'Assemblea nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. Possono essere eletti consiglieri anche soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale; l'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 20.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di tre mandati consecutivi.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano comunicazione alla cooperativa e l'assemblea ordinaria non vieti tale incarico.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e qualora lo ritenga opportuno il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda, l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 36

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;

- b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;
- c) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies c.c., sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;
- d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- e) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- f) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'art. 5;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- h) assumere, e licenziare il personale, stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;
- i) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci;
- k) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- l) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;
- m) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;
- n) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;
- o) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;
- p) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;
- q) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;
- r) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'art. 2529 del c.c..
- s) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica;
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART. 37

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 38

PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente, se nominato, o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente, se nominato.

SEZIONE III – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 39

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

È facoltà dell'Assemblea nominare il Collegio Sindacale. La nomina è obbligatoria qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 2543, comma 1, cod. civ.

Esso si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il presidente del Collegio stesso. L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art.20.

In caso di cessazione di uno dei membri effettivi subentrerà il membro supplente designato dalla medesima categoria di soci.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

ART. 40

COMPETENZA E RIUNIONI

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, cod. civ. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale partecipa a norma di legge alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea, ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci espongono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, la relazione sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

ART. 41

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

L'incarico di revisione legale di conti è conferito dall'assemblea, su proposta del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 42

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 20.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 43

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. e), del presente Statuto, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514, cod. civ., al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori dal precedente art. 21.

ART. 44

CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Parma, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.

Il compenso degli Arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART.45

CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.46

DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci a norma del precedente art. 29, comma 1 n. 6.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.